

## **STATUTO DELL' Associazione di promozione sociale “Anonima Fotografi APS”**

### **Articolo 1 - Denominazione**

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata “Anonima Fotografi APS” disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore.

### **Articolo 2 - Durata**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

### **Articolo 3 - Sede**

L'Associazione ha sede legale in L'Aquila, via Cimino, 29.

L'Associazione potrà istituire sezioni distaccate su tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo. La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

### **Articolo 4- Natura e assenza di scopo di lucro**

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, opera senza discriminazione di razza, sesso, di religione. Essa non persegue scopo di lucro.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale netto sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, nei modi e nei tempi stabiliti dall'Assemblea che delibera lo scioglimento, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 5- Finalità**

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale, che costituiscono l'oggetto sociale, di cui all'art. 5, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 117/2017): “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale”.

Nello specifico l'Associazione persegue le finalità di:

- divulgare presso la comunità sociale la conoscenza e gli aspetti culturali delle arti e delle tecniche della fotografia, del cinema, del teatro, delle arti visive, quali pittura, grafica e visuali, quali l'elaborazione informatica dell'immagine, attraverso la gestione, anche presso terzi, di corsi, workshop, stage, mostre, spettacoli e festival.
- diffondere la cultura, la storia, l'evoluzione nei tempi, delle tecniche di apprendimento e di esecuzione anche mediante produzioni editoriali, video, supporti informatici, audiovisivi e multimediali in genere, corsi di aggiornamento e perfezionamento.
- promuovere esposizioni sia personali che collettive, concorsi, festival, convegni, fondazioni, borse di studio od altro, sempre al fine di divulgare l'arte grafica e fotografica.
- far usufruire a tutti i Soci i benefici e i risultati ottenuti dall'attività sociale, dalle pubblicazioni e dalle singole ricerche, studi o attività svolte.
- mettere a disposizione di qualsiasi cultore, amatore o curioso dell'arte i risultati, le pubblicazioni o altro che sia frutto dell'attività dell'Associazione Culturale e dei singoli Soci.
- svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali.
- appoggiare iniziative e programmi di altre istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell'associazione.
- organizzando corsi teorici e pratici di formazione e iniziative miranti, in genere, alla conoscenza, al progresso e alla diffusione dell'arte fotografica, senza distinzione di tendenze.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

### **Articolo 6- Raccolta fondi e contributi**

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione o altro genere di eventi.

### **Articolo 7- Funzionamento e svolgimento delle attività**

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto di gestione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, l'associazione si avvale in maniera prevalente dell'opera volontaria e gratuita dei propri associati. Solo se necessario a garantire il regolare funzionamento delle strutture o a qualificare e specializzare le sue attività, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o professionale, anche individuandoli tra i Soci medesimi.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà inoltre:

- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.
- gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar, ritrovi sociali, ludoteche e ogni altro esercizio utile al perseguimento degli scopi;
- esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento.

### **Articolo 8 – Soci e Sostenitori**

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, solo le persone fisiche partecipanti alle attività sociali e ricreative svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta civile e morale.

I **Soci** si distinguono in:

- **Soci Fondatori**, sono coloro che hanno dato vita all'associazione in fase di costituzione.
- **Soci Onorari**, sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
- **Soci Ordinari**, sono tutte le persone fisiche, che condividano le finalità dell'Associazione e versino il contributo ordinario di adesione.

La distinzione di denominazione tra i Soci è posta per fini organizzativi interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti.

I **Sostenitori** sono persone fisiche maggiorenni o persone giuridiche che abbiano contribuito all'associazione dando un contributo maggiore di quello previsto per i soci ordinari o con la propria attività o con donazioni. Hanno diritto di partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo e aperte ai Sostenitori.

### **Articolo 9 - Adesione**

Tutti coloro che intendono diventare Soci o Sostenitori dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di Socio o Sostenitore è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.

L'eventuale rigetto della domanda deve sempre essere motivato.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso appello all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il candidato Socio, dopo l'accoglimento del Consiglio Direttivo, acquisisce l'ammissione solo al momento del pagamento della quota associativa annua.

L'Adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con diritto di recesso da parte del Socio.

### **Articolo 10 - Diritti e doveri dei Soci**

Tutti i Soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali. I Soci maggiorenni godono anche dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.

I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo.

La qualifica di Socio dà diritto a prendere parte alle attività culturali promosse dall'associazione e da altri Enti, a partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo, a frequentare la sede sociale e tutti i locali comunque utilizzati per i fini associativi, nonché a servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'associazione;

I Soci sono obbligati ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi associativi e a mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dell'Associazione.

Il Socio è obbligato al pagamento della quota associativa annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del Patrimonio sociale dell'Associazione.

### **Articolo 11 - Decadenza dei Soci**

I Soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- mancato rinnovo del versamento della quota associativa annua;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

In nessun caso il Socio avrà diritto al rimborso della quota associativa eventualmente versata.

### **Articolo 12 – Organi sociali**

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

### **Articolo 13 - Funzionamento dell'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo anche da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

L'Assemblea potrà essere convocata e svolgersi interamente o parzialmente mediante mezzi di telecomunicazione. In tali casi dovrà essere assicurata la possibilità verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di Scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota associativa annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

#### **Articolo 14 – Assemblea Ordinaria dei Soci**

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo minimo 5 giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica all'indirizzo comunicato dal socio all'atto dell'adesione o successivamente variato con richiesta scritta.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria "elettiva", si svolge ogni quattro anni, per la nomina del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea Ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

#### **Articolo 15 - Assemblea Straordinaria dei Soci**

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica, all'indirizzo comunicato dal socio all'atto dell'adesione o successivamente variato con richiesta scritta.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea Straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

#### **Articolo 16 - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da un numero minimo di tre membri eletto dall'Assemblea dei Soci. Il numero dei Consiglieri può variare in aumento in cinque, in funzione dei Soci iscritti su delibera dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere. Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dagli associati fondatori. Tutte le cariche sociali sono onorifiche e completamente gratuite.

È previsto, se deliberato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assolvimento del proprio incarico e per la partecipazione a riunioni fuori dalla sede sociale.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota annuale, che non abbiano riportato condanne penali passate, che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

È fatto divieto per il Presidente e i Consiglieri di ricoprire la medesima carica in altre Società e/o Associazioni Culturali perseguenti i medesimi scopi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto la funzione di segretario verbalizzante. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

### **Articolo 17- Dimissioni del Consiglio Direttivo**

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

### **Articolo 18 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità e comunque non meno di due volte l'anno.

### **Articolo 19 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- redigere il rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- amministrare i beni sociali e di curarne l'incremento;

- decidere su tutte le questioni che interessano il normale funzionamento economico-culturale dell'Associazione.

### **Articolo 20 - Il Presidente**

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Egli:

- provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- firma gli atti e ne delega la firma,
- convoca l'Assemblea dei Soci.

In caso di temporanea assenza o impedimenti, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vicepresidente.

### **Articolo 21 - Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

### **Articolo 22 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere:

- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, laddove non ne venga nominato un altro;
- attende alla corrispondenza;
- cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo;

Può essere nominato anche tra Soci non facenti parte del Consiglio stesso.

### **Articolo - 23 - Il rendiconto**

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica dell'Associazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

L'Associazione intende avvalersi del Regime Agevolato 398/91 e succ. mod.

### **Articolo 24 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno, entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Rendiconto Consuntivo dell'esercizio concluso.

### **Articolo 25- Patrimonio ed entrate**

Il Patrimonio sociale è costituito da

- da beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di Bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuate dai Soci, dai privati o dagli enti.

Il patrimonio non può essere ripartito fra i Soci, né direttamente né indirettamente, né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

quote associative annuali;

l'utile derivante dalle attività e dalle manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;

da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

Introiti derivanti da accordi di pubblicità e sponsorizzazione od ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attività sociali;

introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar, spacci o altri esercizi commerciali gestiti direttamente dai Soci dell'Associazione  
vendita ai Soci di materiale audio, video, pubblicazioni, materiale fotografico e quant'altro, solo come attività marginale a quella istituzionale.

#### **Articolo 26 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute ad un Organismo di Mediazione avente sede in L'Aquila.

#### **Articolo 27 – Modifiche allo statuto**

Il presente statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 28 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta Straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità culturali analoghe.